Consorzi di Bonifica e contributi. La C.T.P. di Lecce annulla un sollecito di pagamento notificato dall'"Arneo" per oltre 2300 euro

Categoria: Notizie | Consumatori, Utenti e Danneggiati | Tutela dei Diritti e Sociale **Data:** 31.01.22 ||

Il tema del pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica e della loro legittimità è tutt'affatto che sopito. Tant'è che continuano a pervenire ai proprietari di beni immobili all'interno delle aree interessate le richieste di pagamento per questo balzello dai più percepito come iniquo o addirittura incomprensibile. In tale ottica, appare interessante la sentenza, ricevuta oggi, della C.T.P. di Lecce – Sez. 2 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall'avvocato Maurizio Villani, ha accolto il ricorso del 23 febbraio 2021 ed ha totalmente annullato il sollecito di pagamento di euro 2.303,88 del Consorzio di Bonifica dell'Arneo notificato alla S.R.L. AGRISUD. La prova del beneficio diretto e specifico grava sempre sull'ente impositore. Siffatta prova presuppone che l 'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che "..... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito al fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e in sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo" (cfr. anche Cass. N. 654/2012, n. 11722/2010). Nella fattispecie, se pure il Consorzio ha assolto l'onere di che trattasi, tuttavia, in concreto, le specifiche contestazioni del ricorrente, non contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto al fondo di proprietà, consentono di ritenere superata la presunzione di che trattasi. Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le risultanze peritali addotte da parte ricorrente - dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari - assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario. Il fatto che il consorzio ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato dal ricorrente. Ancora una decisione favorevole ai contribuenti, rileva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti". Tuttavia, anche alla luce di questa sentenza riteniamo sempre più necessario un intervento delle regioni per porre fine alla richiesta di questi pagamenti, tenuto conto che migliaia di contribuenti preferiscono pagare poche decine di euro piuttosto che fare ricorso che, per natura, è oneroso.

Immagini della notizia

Documenti e link

Contatti

Sportello dei Diritti O.N.L.U.S.

Via L. Sturzo n. 40 - 73100 Lecce - C.F. 93106630754
Tel. 320 84.96.515 - info@sportellodeidiritti.org

Powered by CLIOCOM

Privacy policy

Codice Fiscale: 93106630754 - Responsabile gestione sito e aggiornamento contenuti: Giovanni D'Agata

ClioCom ® copyright 2011-2022 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIOVANNI PELLEGRINO

Il Presidente
GIOVANNI ROMANO

Sentenza n. 139/2022
Depositato il 31/01/2022
Il Segretario
STEFANO MARRA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di LECCE Sezione 02, riunita in udienza il 12/01/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
PELLEGRINO GIOVANNI, Relatore
GUALTIERI GUALTIERO, Giudice

in data 12/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 308/2021 depositato il 27/04/2021

proposto da

Agrisud S.r.l. - 01113290751

Difeso da
Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

Rappresentato da Anna Montinaro - MNTNNA77P44B506R
Rappresentante difeso da
Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

ed elettivamente domiciliato presso avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

contro

Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143

Difeso da
Salvatore Mastrolia - MSTSVT80D04A091M

ed elettivamente domiciliato presso salvatoremastrolia@pec.it

Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752

Difeso da
Maurizio Quarta - QRTMRZ60L13L462K

ed elettivamente domiciliato presso avvmaurizioquarta@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOLL.PAGAMENTO n. 0090195D20200045915 CONTR.BONIFICA 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

"AGRISUD S.R.L.", nella persona della Sig.ra Montinaro Anna, legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Maurizio Villani, ha proposto l'odierno ricorso contro il tributo indicato in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento della pretesa così come è stata imposta dal consorzio di bonifica resistente.

In particolare eccepisce:

1. nullità del sollecito di pagamento per inesistenza e/o nullità del prodromico avviso di pagamento, mai notificato alla parte;

2. decadenza del potere impositivo di riscuotere il contributo di bonifica relativo all'anno 2015 per tardività

della notifica;

3. nullita' del sollecito di pagamento per difetto di motivazione;

4. nullita' del sollecito di pagamento per mancata apposizione del visto di esecutività;

5. precedente giurisprudenziale favorevole nei confronti della stessa società e per la stessa questione;

6. nel merito si eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria per la mancata realizzazione di opere di bonifica e per l'assenza del beneficio fondiario diretto e specifico:

7. perizia giurata.

Si è costituita in giudizio la CRESET Crediti Servizi e Tecnologie. S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso ritenendolo infondato: in particolare ha fatto presente che il contributo ha natura di vera e propria imposta, sottesa dal disposto dell'articolo 860 del codice civile secondo il quale i proprietari di beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, come peraltro statuito dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

In tal senso il consorzio, costituendosi in giudizio, si è rifatto a precedente giurisprudenza nel senso sopra indicato.

All'odierna Camera di Consiglio il Collegio decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto.

Preliminarmente il collegio osserva: Il termine di prescrizione applicabile ai tributi consortili è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ciò in difetto di una normativa specifica che deroghi a detto regime ed in considerazione che i tributi consortili, a differenza di quelli locali, non sono commisurati sul piano solamente temporale ma appaiono condizionati in relazione all'attività in concreto posta in essere dal Consorzio" (Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 27/02/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 27/02/2020), n.45; Conforme: Comm. trib. Potenza Sentenza n. 311 dell'11/07/2019).

In merito al presupposto impositivo del tributo consortile, è intervenuta, di recente, la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018 numero 188, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio».

La pronuncia, per la valenza dei principi affermati dalla Consulta, certamente non limitata all'ambito regionale della Calabria, può essere qui utilmente richiamata in quanto ribadisce che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficiario, per altro verso deve sussistere necessariamente un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente per legittimare l'imposizione fiscale.

Per tale ragione, per i contributi consortili quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio.

In tal senso, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, recita: "che per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica".

Anche la giurisprudenza esprime l'orientamento, secondo cui l'inclusione di un fondo nel piano di classifica consortile fa presumere la sussistenza di un vantaggio a favore del medesimo, cosicché il consorzio di bonifica viene liberato dall'onere di dimostrare la sussistenza di tale requisito, ai fini del pagamento dei contributi relativi, salvo prova contraria, a carico del proprietario del fondo.

Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm. Trib. Prov. Matera n.304/2003).

Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale.

Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.

Passando al merito della pretesa, sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale " chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" è indubbio

che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a provare i fatti costitutivi della sua pretesa assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa.

Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.

Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza - e, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., sicchè, in applicazione della stessa, l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa" (ex multis, Cass. N. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).

La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore.

Siffatta prova presuppone che l 'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che "..... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito al fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e in sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo" (cfr. anche Cass. N. 654/2012, n. 11722/201O).

Nella fattispecie, se pure il Consorzio ha assolto l'onere di che trattasi, tuttavia, in concreto, le specifiche contestazioni del ricorrente, non contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto al fondo di proprietà, consentono di ritenere superata la presunzione di che trattasi.

Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le risultanze peritali addotte da parte ricorrente - dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari - assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario.

Il fatto che il consorzio ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato da ricorrente.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Lecce, Sez. 2^, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Camera di Consiglio in Lecce, 12 gennaio 2022

Giudice relatore	Presidente
Dr. Giovanni Pellegrino	Dr. Giovanni Romano